

Pubblicato il 11/10/2018

N. 05851/2018REG.PROV.COLL.
N. 05950/2016 REG.RIC.

 o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2016, proposto da Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, e I.C. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Fronte, domiciliati presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo per la Calabria, sede di Catanzaro, 2 febbraio 2016 n. 208, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Paola De Nuntis e Pio Giovanni Marrone dell'Avvocatura Generale dello Stato e Giovanna Fronte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La questione attiene alla impugnazione in sede di appello, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nei confronti della sentenza 2 febbraio 2016 n. 208, resa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo per la Calabria, sede di Catanzaro, con la quale il predetto Tribunale, dopo avere accolto il ricorso proposto dai Signori -OMISSIS- e -OMISSIS- ed annullato il provvedimento di assegnazione del docente di sostegno per l'anno scolastico 2015/2016 alla minore -OMISSIS-, ha accertato e dichiarato il diritto della suddetta minore ad ottenere l'insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS- ed esperto in tiflotecniche e tiflodidattica e ha condannato il Ministero oggi appellante a provvedere alla ridetta assegnazione e, nel contempo, a risarcire la somma di tremila euro per il danno subito e sofferto a causa del mancato riconoscimento del diritto della minore ad ottenere un insegnante di sostegno specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.

Riferiscono gli appellanti che l'amministrazione scolastica, per l'anno scolastico 2014/2015, in assenza di insegnanti di sostegno specializzati in lingua -OMISSIS-, affidava l'incarico alla dottoressa -OMISSIS-, esperta in tiflotecnica e tiflodidattica, già assistente alla comunicazione, nominata dal Comune di -OMISSIS-. Per il successivo anno scolastico, l'amministrazione assegnava alla minore un docente di sostegno su posto per minorati alla vista, in possesso del titolo di specializzazione polivalente valido per l'accesso a tutte le patologie dei posti di sostegno. A questo punto i genitori dell'alunna comunicavano la volontà di rinunciare all'insegnante di sostegno assegnato, perché privo delle competenze richieste per la specifica patologia e, quindi, proponevano ricorso al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di assegnazione del docente di sostegno per l'anno scolastico 2015/2016 ovvero

la sospensione dall'incarico, l'accertamento del diritto della minore di ottenere l'assegnazione di un insegnante di sostegno in lingua -OMISSIS- e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Riferiscono ancora gli appellanti, che i genitori ricorrenti in primo grado ottenevano dal Tribunale adito l'emissione di un decreto cautelare *ante causam* con il quale veniva ordinato al Ministero di assegnare alla minore un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS- sicché, al fine di ottemperare al decreto giudiziale, in data 11 novembre 2015, il dirigente scolastico dell'istituto frequentato dalla minore, pubblicava sul sito web dell'Istituto un avviso finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse e messa a disposizione da parte di docenti specializzati sul sostegno scuola secondaria di primo grado per ricoprire eventuale incarico di docenza per alunni non vedenti, provvedendo a darne la massima diffusione e pubblicità possibile. Nonostante ciò, rispondeva all'avviso soltanto la dottoressa -OMISSIS-, che specificava di essere in possesso della laurea in Lettere moderne e del master in Tiflology assistant e di possedere "*un'ottima conoscenza del sistema diletto scrittura -OMISSIS-*". L'amministrazione, avendo verificato che la candidata non possedeva il titolo di specializzazione polivalente, non le assegnava l'incarico.

Soggiungono gli appellanti che nel frattempo il Comune di -OMISSIS- aveva messo a disposizione dell'alunna un esperto in tiflotecnica e tiflodidattica e linguaggio -OMISSIS-, nominata per 25 ore settimanali su 30 ore curriculari antimeridiane, con il compito di fornire un'assistenza specialistica di supporto, mentre il medesimo Comune parallelamente confermava, per l'anno scolastico 2015/2016, l'incarico alla dottoressa -OMISSIS- quale esperto Irifor per l'assistenza specialistica dell'alunna -OMISSIS-.

Lamentano gli appellanti che, con la sentenza qui impugnata, il Tribunale amministrativo regionale pur dando atto dello sforzo profuso dall'amministrazione scolastica, ha annullato il provvedimento di assegnazione di un insegnante di sostegno non esperto in lingua -OMISSIS-,

accertando il diritto della minore "*all'assegnazione di un insegnante di sostegno esperto in lingua -OMISSIS- e specializzato in tiflotecnica e tiflodidattica*" e condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno.

2. – Ad avviso degli appellanti la pronuncia del giudice di primo grado si fonda sull'erroneo convincimento che l'amministrazione sia stata inadempiente.

Infatti, con riferimento all'anno scolastico 2013/2014, i genitori della minore avevano già proposto un ricorso giurisdizionale rispetto all'atto di assegnazione dell'insegnante ed il contenzioso giudiziale si era concluso con la sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale che aveva accolto il ricorso con sentenza 6 giugno 2014 n. 880 accertando, in particolare, il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-, ordinando al Ministero di provvedere.

Non corrisponde al vero, ad avviso degli appellanti quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza qui gravata e, cioè, che non si sia data ottemperanza al *decisum* di cui sopra, avendo l'amministrazione provveduto, per l'anno scolastico 2015/2016, come per il precedente anno scolastico 2014/2015, a nominare, unitamente ad un insegnante di sostegno con titolo di specializzazione polivalente, un esperto in tiflotecnica e tiflodidattica e linguaggio -OMISSIS- fornito dal Comune, al fine di fornire un'assistenza specialistica di supporto al nominato insegnante di sostegno.

Ad ulteriore conferma della piena ottemperanza alla sentenza n. 880/2014 del Tribunale amministrativo, gli appellanti puntualizzano come, per l'anno scolastico 2015/2016, il Comune di -OMISSIS- ha confermato la dottoressa -OMISSIS- quale esperto -OMISSIS- (Istituto per la ricerca, formazione e riabilitazione) in tiflotecnica e tiflodidattica e linguaggio -OMISSIS-, per un totale complessivo di 25 ore settimanali, il cui incarico, volto ad assicurare una qualificata assistenza specialistica di supporto, comprende anche il servizio di trascrizione delle tavole dei libri di testo non fornite dai centri di trascrizione (così a pagina 4 dell'atto di appello).

Quale ulteriore ragione della illegittimità della sentenza gravata va poi ricordato come l'Amministrazione, per quanto si è sopra riferito, si è attivata per ottemperare al giudicato e, tuttavia, non è stato possibile assegnare un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-, non avendo avuto esito positivo l'avviso, esteso a tutti gli Uffici scolastici regionali, finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse.

Segnalano ancora gli appellanti che la normativa vigente in materia di formazione degli insegnanti di sostegno (D.M. n. 249/2910 e D.M. 30 settembre 2011) non prevede la figura dell'insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-. Gli insegnanti di sostegno, formati attraverso la partecipazione ad i corsi di specializzazione delle SSIS, posseggono un titolo polivalente e non sono in possesso di una formazione specifica sulle minoranze sensoriali.

Sul punto, il D.M. del 26 maggio 1998, istitutivo dei corsi di specializzazione, ha previsto che la preparazione specialistica necessaria con riferimento a specifici handicap sensoriali si debba completare in sede di formazione di servizio.

Nel caso di specie l'amministrazione ha provveduto a mettere a disposizione una specifica formazione per l'insegnante di sostegno, da effettuare in orario di servizio presso la locale Unione italiana Ciechi, al fine di acquisire i concetti basilari del linguaggio -OMISSIS-. Ne deriva che alla minore è stato assegnato un insegnante di sostegno in possesso del titolo polivalente, nel rispetto della normativa vigente in materia e, al contempo, il Comune di -OMISSIS- ha messo a disposizione dell'alunna un esperto in tiflotecnica e tiflodidattica e linguaggio -OMISSIS-, con il compito di fornire un'assistenza specialistica di supporto.

Per le suesposte ragioni la sentenza del Tribunale amministrativo regionale si presenta erronea, anche con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni subiti non essendo stati questi affatto allegati e provati, di talché se ne chiede la riforma nella sede di appello.

3. – Si sono costituiti gli appellati, resistendo al gravame.

Con ordinanza 30 settembre 2016 n. 4301 la Sezione ha accolto l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, proposta dagli appellanti, in quanto *“(..)* in ogni caso, all'alunna è stata assegnato un insegnante di sostegno in possesso di specializzazione polivalente e che la medesima ha comunque conseguito miglioramenti nell'apprendimento” ed inoltre *“(..)* la mancata assegnazione di un insegnante specializzato in lingua -OMISSIS- è derivato dalla mancata risposta all'avviso di manifestazione d'interesse di un docente in possesso del relativo titolo”.

Con sentenza interlocutoria n. 1896/2018 del 26-3-2018 la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, ordinando al Ministero dell'università e della ricerca ed all'Istituto -OMISSIS- di fornire informazioni e documentazione, dai quali potere *“ documentalmente verificarsi se e quali iniziative siano state poste in essere per assicurare alla minore l'adeguata assistenza specialistica in ambito scolastico per come previsto dall'ordinamento normativo di settore, vale a dire un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS- ed esperto in tiflotecniche e tiflodidattica”*.

All'esito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 20 settembre 2018.

4.- L'appello è infondato.

E tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.

Non può in primo luogo ritenersi meritevole di accoglimento la censura in base alla quale la sentenza del Tribunale sarebbe erronea *“per aver ritenuto che l'Amministrazione non abbia ottemperato alla sentenza n. 880/2014”*.

Va, invero, considerato che la prefata sentenza, passata in giudicato in quanto non fatta oggetto di impugnativa, aveva stabilito che *“la minore ...affetta da cecità...ha diritto: a) all'assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-, posto che quello in atto assegnato...non risulta munito della predetta competenza; b) all'adattamento dei libri di testo e di tutti gli strumenti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico in*

linguaggio -OMISSIS-, che rientra tra le funzioni assegnate ai Comuni dall'art. 139 del d.lgs. n. 112 del 1998...”, ed aveva, pertanto, affermato “la manifesta fondatezza del ricorso nella parte sub a) e b), di modo che lo stesso va accolto, facendo obbligo al Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca scientifica ed al Comune di -OMISSIS- di assicurare al Comune quanto sopra indicato e di mantenere tali misure nei successivi anni, sino all'approvazione del nuovo piano educativo individualizzato (cfr. Cons. stato, V, 23-7-2013, n. 3954)’. ”

Dal chiaro disposto motivazionale della sentenza risulta che l'organo giudicante ha stabilito il diritto della minore alla assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato nella lingua -OMISSIS-.

Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse deduzioni delle parti risulta che, nell'anno scolastico 2015/2016, la minore abbia avuto assegnato insegnante di sostegno con titolo di specializzazione polivalente, dunque privo di specifica specializzazione nella conoscenza e nell'uso del linguaggio -OMISSIS-.

Di talchè il *dictum* della citata sentenza n. 880/2014 non risulta ottemperato, considerandosi la mancanza della specifica conoscenza in capo all'insegnante di sostegno e la circostanza che la qualifica di soggetto esperto in tiflotecnica, tiflodidattica e linguaggio -OMISSIS- risulta sussistere in capo a diversa figura professionale, nella specie il professionista messo a disposizione dal Comune, al fine di fornire una assistenza specialistica di supporto (dott. -OMISSIS-, esperto -OMISSIS-).

Neppure può trovare accoglimento la seconda censura prospettata dagli appellanti, secondo cui la sentenza opererebbe una erronea interpretazione ed applicazione degli effetti del giudicato della sentenza n. 880 del 2014.

Tanto avverrebbe in relazione al fatto che l'amministrazione si è attivata per ottemperare al giudicato, ma non è stato possibile assegnare un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-, non avendo avuto esito positivo l'avviso esteso a tutti gli Uffici scolastici Regionali.

Rileva in proposito il Collegio che dalla istruttoria espletata è emersa effettivamente, sia da parte dell'Ufficio scolastico regionale che da parte dell'Istituto scolastico -OMISSIS-, lo svolgimento di assidua e corposa attività, finalizzata alla individuazione di un docente di sostegno esperto in lingua -OMISSIS- da assegnare alla minore.

Peraltro, nella relazione istruttoria prot. n. 2564 del 23-5-2018, redatta dall'Ufficio scolastico Regionale per la Calabria – Direzione generale – Ufficio IV – Ambito territoriale di -OMISSIS- – Unità operativa n. 2, si legge che, espletati con esito negativo tutti gli adempimenti necessari a reperire un docente di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-, l'USR della Calabria *“impartiva istruzioni ...di disporre di una quota regionale di fondi al fine di organizzare un corso di formazione sul sistema -OMISSIS- avanzato diretto al personale di docente di sostegno del liceo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nonché a docenti di sostegno di tutta la regione interessati”* e che tale corso verrà svolto con la collaborazione dell'Istituto *“-OMISSIS-”* di Roma (scuola di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) e della sede regionale dell'Unione Italiana Ciechi.

Orbene, rileva il Collegio che è proprio tale adempimento posto in essere dall'amministrazione scolastica a dimostrare che l'esecuzione del giudicato, volto a dotare l'alunna disabile di un insegnante di sostegno munito di specifiche competenze in lingua -OMISSIS-, è attività possibile.

Invero, il limite derivante dalla circostanza che gli insegnanti di sostegno siano muniti di un titolo polivalente e non specifico per il supporto ai minorati della vista non impedisce comunque all'amministrazione di formare i docenti e dotarli di competenze specialistiche in materia di linguaggio -OMISSIS-, tiflotecnica e tiflodidattica.

Allo stesso modo, deve ritenersi, in relazione al preminente diritto del disabile alla istruzione ed all'integrazione scolastica, che, in mancanza di figure di docenti di sostegno muniti della specifica specializzazione, l'istituzione scolastica debba comunque, anche ricorrendo a canali diversi dal mero

attingimento delle graduatorie ovvero all'attività formativa sopra delineata, assicurare allo stesso una figura di sostegno utile al superamento dell'handicap, per l'effetto del possesso delle specifiche competenze tecniche e professionali ad esso relative.

Invero, il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l'efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all'handicap di fronte al quale egli si trova ad operare.

Dovendosi costantemente relazionare con l'alunno, risulta evidente che egli deve avere conoscenza dei mezzi espressivi di cui questi si serve a cagione della sua disabilità, nonché delle tecniche che consentano, in modo ottimale, l'attività di insegnamento a tali particolari categorie.

Diversamente opinando, invero, la figura dell'insegnante di sostegno potrebbe ridursi a mera ed inutile presenza, in quanto non idonea a favorire l'integrazione e l'inserimento del disabile nel contesto scolastico, così assicurando la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che l'istituzione scolastica deve garantire.

Le considerazioni sopra svolte impediscono di considerare favorevolmente l'ulteriore doglianza degli appellanti, secondo la quale la sentenza, nell'accertare il diritto del minore all'assegnazione di un insegnante di sostegno esperto in lingua -OMISSIS- e specializzato in tiflotecniche e tiflodidattica con conseguente condanna dell'amministrazione, avrebbe violato la disciplina regolatrice della figura dell'insegnante di sostegno (d.m. 249/2010 e d.m. 30-9-2011), in quanto non è normativamente prevista una figura munita della predetta specializzazione, ma piuttosto di un titolo polivalente.

Ed, invero, come sopra evidenziato, il docente di sostegno deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l'handicap per il quale è stato chiamato e, dunque, nell'ipotesi di minorazione visiva, egli deve avere conoscenza del linguaggio -OMISSIS-, che è il mezzo espressivo scritto

proprio del non vedente, nonché delle tecniche di insegnamento proprie di tale tipologia di handicap.

Non può, infine, essere accolta la censura, mossa dagli appellanti, secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto conto del riparto di competenze in materia tra Amministrazione scolastica ed enti locali, spettando ai Comuni l'obbligo di fornire al disabile una qualificata assistenza specialistica di supporto in termini di ausilio per la lettura -OMISSIS- e di affiancamento di un esperto in tiflodidattica e tiflotecnica (nella specie, adempiuto attraverso l'assegnazione della esperta -OMISSIS- dott. -OMISSIS-), mentre al Ministero dell'Istruzione spetta fornire unicamente un supporto ai fini dell'integrazione scolastica mediante l'impiego di un insegnante di sostegno.

Va, in proposito, in primo luogo evidenziata la circostanza che la gravata sentenza ha preso atto del giudicato di cui alla precedente pronuncia n. 880 del 2014 che, riferita anche agli anni scolastici successivi (e, dunque, anche all'anno scolastico 2015/2016, oggetto della presente controversia), conformava l'attività dell'amministrazione laddove aveva previsto il diritto della disabile ad un insegnante di sostegno specializzato in lingua -OMISSIS-, rilevando, tra l'altro, che il nuovo PEI non aveva evidenziato la sopravvenienza di fattori che giustificassero la modifica, rispetto a quanto precedentemente statuito, delle modalità concrete di erogazione dell'offerta formativa.

Di poi, si osserva che l'esistenza di un obbligo per gli enti locali di fornire *“l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap”* non esclude affatto che l'attività di sostegno debba svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione.

Invero, l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 dispone che *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando....l'obbligo degli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”*.

Dunque, l'obbligo gravante sull'ente locale non esclude che il docente di sostegno debba essere *“specializzato”*, rilevandosi, in proposito, che il principio di effettività della tutela del soggetto disabile richiede che tale *“specializzazione”* sia concretamente parametrata alla tipologia ed alla consistenza dell'handicap.

Deve, poi, essere evidenziato che il d.m. 30-9-2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 n. 249”*, reca, nell'allegato A, il *“Profilo del docente specializzato”*.

In esso viene precisato che tale figura deve, tra l'altro, possedere: competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali ed intellettive; competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche.

Quanto sopra conferma, dunque, che la *“specializzazione”* del docente di sostegno si realizza nel necessario possesso delle competenze sopra delineate, le quali vanno evidentemente parametrize e concretamente definite con riferimento alla tipologia di handicap con la quale egli si rapporta e deve svolgere l'attività di integrazione scolastica.

Di conseguenza, in relazione alle competenze sopra delineate, è necessario, a prescindere dal supporto fornito dall'ente locale, che il docente di sostegno abbia conoscenza del linguaggio -OMISSIS- e delle metodologie didattiche utilizzabili per i non vedenti, risultando questa bagaglio di competenza necessario allo svolgimento della sua funzione, per come sopra delineata.

Ritiene, infine, la Sezione che l'appello debba essere respinto anche con riferimento alla statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, di condanna al risarcimento dei danni, la quale viene censurata a cagione della mancata allegazione e dimostrazione, da parte del privato, dei danni subiti.

La censura non può essere accolta.

Invero, si è di fronte nella specie alla violazione del diritto fondamentale all'istruzione, dovendosi ritenere che la mancata messa a disposizione di un insegnante di sostegno dotato delle necessarie competenze per rapportarsi utilmente con un soggetto minorato nella vista abbia per certo influito sul relativo percorso scolastico di integrazione.

Come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, tale violazione conduce, in via di presunzione, a ritenere dimostrato che vi sia un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, dato dalla maggiore difficoltà della minore alla fruizione dell'offerta formativa.

Tale pregiudizio, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, è stato allegato in sede di ricorso introduttivo, venendo individuato, in relazione al diritto inviolabile oggetto di lesione, nella *“privazione del supporto necessario a garantire alla minore la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale”*.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

5.- Le spese del grado possono essere compensate tra le parti costituite, avuto riguardo alla attività comunque svolta dall'Amministrazione e compendiata nelle relazioni istruttorie depositate in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018
con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Mele

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.